



COMUNE DI MONTAFIA

Provincia di Asti

**REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI CONTRATTI PUBBLICI
DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA.**

Approvato con Delibera Consiglio Comunale n. _____ in data _____

INDICE

- 1. Oggetto e ambito di applicazione**
- 2. Principi comuni**
- 3. Affidamenti di importo inferiore a 1.000,00 euro**
- 4. Affidamenti di importo pari o superiore a 1.000,00 euro ed inferiore a 40.000,00 euro**
- 5. Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori, servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e fino alle soglie di cui all'art. 36, co.2 lett.b)**
- 6. Procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro**
- 7. Procedura ordinaria**
- 8. Modalità di svolgimento della procedura di affidamento**
- 9. Indagine di mercato**
- 10. Il confronto competitivo**
- 11. Applicazione del principio di rotazione**
- 12. Incarichi ai Legali**
- 13. Stipula del contratto**
- 14. Rinvio dinamico**
- 15. Entrata in vigore – Abrogazioni - Pubblicità**

Art. 1 - OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente Regolamento disciplina le attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea ai sensi dell'art. 36 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito "Codice") e alle indicazioni fornite dall' ANAC, Autorità Nazionale Anticorruzione.

2. Il presente Regolamento disciplina le modalità semplificate seguite dal Comune di MONTAFIA per le procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi:

a) nei settori ordinari, ivi inclusi i servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria;

b) per i servizi sociali e gli altri servizi specifici elencati all'allegato IX;

c) nei settori speciali, in quanto compatibile.

Art. 2 - PRINCIPI COMUNI

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture secondo le procedure semplificate di cui all'art. 36 d.lgs. 50/2016, ivi compreso l'affidamento diretto, avvengono nel rispetto dei principi enunciati dall'art. 30, comma 1, d.lgs. 50/2016 e nel rispetto dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006

2. Nell'Espletamento di ogni singola procedura il responsabile del procedimento deve tener conto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, del principio di rotazione, il rispetto della normativa dell'anticorruzione e dell'obbligo di adeguata motivazione dei provvedimenti amministrativi di cui alla L.241/90, indicando, pertanto, ai sensi dell'art.32, comma 2, d.lgs 50/2016, le ragioni della scelta del fornitore.

3. Nell'espletamento delle procedure semplificate di cui al citato art. 36 d.lgs. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento garantisce, in aderenza:

a) al principio di economicità, l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;

b) al principio di efficacia, la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;

c) al principio di tempestività, l'esigenza di non dilatare la durata del procedimento di selezione del contraente in assenza di obiettive ragioni;

d) al principio di correttezza, una condotta leale ed improntata a buona fede, sia nella fase di affidamento sia in quella di esecuzione;

e) al principio di libera concorrenza, l'effettiva contendibilità degli affidamenti da parte dei soggetti potenzialmente interessati;

- f) al principio di non discriminazione e di parità di trattamento, una valutazione equa ed imparziale dei concorrenti e l'eliminazione di ostacoli o restrizioni nella predisposizione delle offerte e nella loro valutazione;
- g) al principio di trasparenza e pubblicità, la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
- h) al principio di proporzionalità, l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
- i) al principio di rotazione, ai sensi dell'art.36, comma 1 del Codice, il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico.

4. Per le procedure disciplinate dal presente Regolamento, il Responsabile Unico del Procedimento tiene conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

5. Si applica ai contratti sotto soglia la disciplina del codice in materia di lotti funzionali e prestazionali per favorire la partecipazione diretta alle procedure di affidamento delle micro, piccole e medie imprese.

6. Tutti gli atti della procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati (art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice).

7. È vietato suddividere artificialmente qualsiasi fornitura, lavoro o servizio, avente carattere unitario, in più forniture, lavori o servizi.

8. È vietato il frazionamento artificioso. Nessuna esecuzione di lavori o nessuna prestazione di servizi o forniture può essere artificialmente frazionata, al fine di eludere il limite di valore economico, previsto dall'art. 36 del Codice.

9. Il Responsabile Unico del Procedimento, nell'esercizio della propria discrezionalità, può ricorrere alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale (art. 36, comma 2, del Codice).

10. La programmazione dell'acquisizione di lavori, beni e servizi è effettuata nel rispetto delle disposizioni del D.M. n.14 del 16 gennaio 2018.

Art. 3 - AFFIDAMENTI DI IMPORTO INFERIORE AI 1.000,00 EURO.

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 502 della legge n. 208/2015, modificativo dell'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, l'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 1.000,00 euro possono essere affidati direttamente anche senza l'utilizzo prioritario del mercato elettronico.

2. L'individuazione dell'operatore economico viene disposta secondo le seguenti motivazioni:
 - tempestività nell'individuazione dell'operatore economico;
 - tempestività dell'erogazione della prestazione;
 - miglior prezzo praticato, ai tempi di esecuzione, alle caratteristiche qualitative, alle modalità operative di realizzazione.
3. La soglia di € 1.000,00 è da intendersi al netto dell'IVA.

Art. 4 - AFFIDAMENTI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 1.000,00 EURO ED INFERIORE A 40.000,00 EURO.

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, compreso l'affidamento di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, può avvenire tramite affidamento diretto, adeguatamente motivato ai sensi della L.241/90, o, per i lavori, tramite amministrazione diretta, in conformità all'art. 36, comma 2, d.lgs. 50/2016.
2. I lavori di importo inferiore a 40.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del responsabile unico del procedimento.
3. La soglia di 40.000,00 euro è da intendersi al netto dell'IVA.
4. Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - Mercato Elettronico, procedendo all'individuazione del prodotto e del fornitore mediante la piattaforma acquistinretepa.it di CONSIP o altra piattaforma di Mercato Elettronico eventualmente fornita da Centrale di Committenza regionale;
 - Albo Fornitori e Professionisti, ove sussistente;
5. Nell'ipotesi di affidamento diretto di servizi tecnici, di architettura e di ingegneria, o incarichi legali, conferiti dal Responsabile dell'Ufficio Contratti su richiesta del Responsabile dell'Area interessata, è necessario procedere mediante comparazione del prezzo con almeno tre preventivi scelti negli appositi elenchi.
6. Al fine di assicurare il rispetto dei principi di cui all'art. 30 d.lgs. 50/2016 e delle regole di concorrenza, il Responsabile Unico del Procedimento, ove lo ritenga necessario, svolge in via informale una preliminare indagine, semplicemente esplorativa del mercato, volta a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari, il cui esito sarà parte integrante della motivazione inserita nella determina a contrarre.
7. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che, motivata ai sensi della L.241/90, in applicazione dei principi richiamati dall'art.36, comma

1 del Codice, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.

8. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 5 - PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A 40.000,00 EURO E FINO ALLE SOGLIE DI CUI ALL' ART. 36, co.2 lett. b).

- 1 L'affidamento e l'esecuzione di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro può essere disposto tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti.
- 2 I servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie europee possono essere affidate tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti.
- 3 I lavori di importo inferiore a 150.000,00 euro, da realizzare in amministrazione diretta, sono individuati dalla stazione appaltante, ad opera del Responsabile Unico del Procedimento, fatta salva l'applicazione della citata procedura negoziata per l'acquisto e il noleggio dei mezzi necessari.
- 4 Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
- 5 Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente alle modalità previste dall'art. 3 comma 5.
- 6 La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che in applicazione dei principi di imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
- 7 Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett. b), non si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto.

Art. 6 - PROCEDURE NEGOZiate PER L'AFFIDAMENTO DI CONTRATTI DI LAVORI DI IMPORTO PARI O SUPERIORE A EURO 150.000,00 E INFERIORE a 1.000.000,00 EURO.

1. L'affidamento e l'esecuzione di lavori pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro può essere affidato tramite procedura negoziata previa consultazione di almeno quindici operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. Le soglie indicate sono da intendersi al netto dell'IVA.
2. Gli operatori economici da invitare sono individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici presenti sulla piattaforma telematica centralizzata.
3. Per l'acquisizione di beni e servizi il Responsabile Unico del Procedimento individua l'operatore facendo ricorso prioritariamente a:
 - elenchi di operatori economici, se formati;
 - piattaforma fornita dalla Centrale di Committenza regionale o da CONSIP, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, comma 4 del presente Regolamento;
 - manifestazione d'interesse preliminare, procedendo all'individuazione dei fornitori, nel rispetto dei principi di cui all'art.2, comma 4 del presente Regolamento.
4. La procedura prende l'avvio con la determina a contrarre che, motivata ai sensi della L.241/90, in applicazione dei principi richiamati dall'art.36, comma 1 del Codice, contiene, almeno, l'indicazione dell'interesse pubblico che si intende soddisfare, le caratteristiche delle opere/beni/servizi che si intendono conseguire, i criteri per la selezione degli operatori economici e delle offerte; l'importo massimo stimato dell'affidamento e la relativa copertura contabile, nonché le principali condizioni contrattuali.
5. Ai sensi dell'art. 32, comma 9, si applica il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art.32, comma 10, lett.a).
6. Ai sensi dell'art. 32, comma 10 lett.a), il termine dilatorio di 35 giorni per la stipula del contratto non si applica se è stata presentata una sola offerta e non sono state tempestivamente proposte impugnazioni della lettera di invito o queste impugnazioni risultano già respinte con decisione definitiva.

Art. 7 - PROCEDURE ORDINARIE.

1. Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000,00 di euro e per l'affidamento di servizi e forniture di importo superiore alle soglie di rilevanza europea il Responsabile Unico del Procedimento procede mediante procedure ordinarie.

Art. 8 - MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO.

1. La procedura si articola nelle fasi di cui all'art.32 del Codice.
2. In ottemperanza agli obblighi di motivazione del provvedimento amministrativo e al fine di assicurare la massima trasparenza, il Responsabile Unico del Procedimento motiva adeguatamente in merito alla scelta della procedura

seguita e dell'aggiudicatario, dando dettagliatamente conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare, di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente, della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione, nonché del rispetto del principio di rotazione.

3. In caso di affidamento all'operatore economico uscente, il Responsabile Unico del Procedimento dovrà puntualmente motivare la scelta avuto riguardo al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) e in ragione della competitività del prezzo offerto rispetto alla media dei prezzi praticati nel settore di mercato di riferimento, anche tenendo conto della qualità della prestazione.

Art. 9 - INDAGINE DI MERCATO.

1. L'indagine di mercato è preordinata a conoscere l'assetto del mercato, i potenziali concorrenti, gli operatori interessati, le relative caratteristiche soggettive, le soluzioni tecniche disponibili, le condizioni economiche praticate, le clausole contrattuali generalmente accettate, al fine di verificarne la rispondenza alle reali esigenze della stazione appaltante. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura.
2. Durante lo svolgimento delle indagini di mercato il Responsabile Unico del Procedimento ha cura di tenere comportamenti improntati al principio di correttezza e buona fede, non rivelando le informazioni fornite dagli operatori consultati.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento procede all'indagine di mercato mediante:
 - a) consultazione dell'Albo Fornitori e Professionisti, se formato, considerando categorie merceologiche, fatturato, operatività territoriale, referenze da parte di altre pubbliche amministrazioni;
 - b) invito a manifestare interesse tra tutti gli iscritti all'Albo, se formato;
 - c) avviso pubblico a manifestare interesse pubblicato sul profilo web del Comune, nella sezione "amministrazione trasparente" sotto la sezione "bandi e contratti" e sulla piattaforma telematica. L'avviso dovrà essere pubblicato per un periodo minimo di 15 giorni, salvo ragioni di urgenza motivata, nel qual caso non potrà comunque essere inferiore a cinque giorni. L'avviso indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli

operatori economici da invitare, le modalità per prender contatto, se interessati, con la stazione appaltante. Inoltre, nell'avviso di indagine di mercato la stazione appaltante si può riservare la facoltà di procedere alla selezione dei soggetti da invitare mediante sorteggio, di cui sarà data successiva notizia.

- d) consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico presente Centrali di Committenza, accedendo alla piattaforma mediante il proprio profilo utente;

4. L'esito dell'indagine di mercato è elemento qualificante la parte motivazionale della determina a contrarre.

Art. 10 - IL CONFRONTO COMPETITIVO.

1. Nelle procedure negoziate di cui all'art. 36, comma 2, lett. b) e c) del Codice, a seguito della consultazione dell'elenco degli operatori economici ovvero dell'espletamento dell'indagine di mercato, il Responsabile Unico del Procedimento seleziona in modo non discriminatorio gli operatori da invitare, in numero proporzionato all'importo e alla rilevanza del contratto e, comunque, in numero almeno pari a quanto previsto nell'art.36 del Codice, sulla base dei criteri definiti nella determina a contrarre.
2. Il Responsabile Unico del Procedimento garantisce il rispetto del criterio di rotazione degli inviti, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.
3. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare, quale mera motivata facoltà, coniugando il principio di concorrenza e rotazione, in aggiunta al prescritto numero minimo di operatori, anche l'aggiudicatario uscente. In questo caso il RUP deve fornire adeguata motivazione in relazione alla competenza e all'esecuzione a regola d'arte del contratto precedente, al numero ridotto di operatori presenti sul mercato o all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento, in considerazione del fatto che l'eventuale invito anche del contraente uscente deve avere carattere eccezionale e non ripetitivo e richiede uno stringente onere motivazionale.
4. Nel caso in cui, a seguito di Avviso pubblico di cui all'art.10, comma 4 lett.d), non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, il Responsabile Unico del Procedimento procede al sorteggio, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa. In tale ipotesi, rende tempestivamente noto attraverso anche la stessa piattaforma la data e il luogo di espletamento del sorteggio, adottando gli opportuni accorgimenti affinché i nominativi degli operatori economici selezionati tramite sorteggio non vengano resi noti, né siano accessibili, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte.

5. In caso di estrazione telematica, in seduta pubblica il Responsabile Unico del Procedimento esegue l'operazione verbalizzando l'esito che resta secretato al pubblico fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte.
6. In caso di estrazione manuale, il Responsabile Unico del procedimento procederà a redigere un elenco degli operatori economici che hanno manifestato interesse mediante un'assegnazione numerica casuale che resta secretata fino alla scadenza del termine di presentazione delle offerte. L'estrazione pubblica avviene attraverso l'indicazione dell'elenco dei numeri estratti senza che agli stessi possa essere pubblicamente collegata l'identificazione dell'operatore economico corrispondente.
7. Il Responsabile Unico del Procedimento può invitare il numero di operatori che ritiene più confacente alle proprie esigenze – indicandolo nella determina a contrarre o nell'atto equivalente -, purché superiore al minimo previsto dall'art. 36 del Codice. Ciò al fine di assicurare il massimo confronto concorrenziale e di potersi anche avvalere della facoltà di cui all'art. 97, comma 8, del Codice, in materia di esclusione automatica delle offerte anomale.
8. Il Responsabile Unico del Procedimento invita, attraverso la piattaforma, contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati compreso eventualmente l'aggiudicatario uscente a presentare offerta tramite caricamento della stessa in piattaforma (gara telematica), a mezzo PEC ovvero, quando ciò non sia possibile, tramite lettera in conformità a quanto disposto dall'art. 75, comma 3 del Codice (gara "mista").
9. La lettera-invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque puntuale, tra cui almeno:
 - a) *l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;*
 - b) *i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;*
 - c) *il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;*
 - d) *l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;*
 - e) *il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;*
 - f) *la misura delle penali;*
 - g) *l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;*
 - h) *la richiesta delle prescritte garanzie;*
 - i) *il nominativo del RUP*
 - l) *lo schema di contratto se predisposto ed il capitolato tecnico*
 - m) *il protocollo di legalità di cui al PTPCT dell'Ente*
 - n) *clausola con la quale i soggetti affidatari devono attestare, attraverso dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà la seguente condizione soggettiva:*

“di non aver concluso contratti di lavoro subordinato e autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Collazzone nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro con il Comune”

10. Nella lettera-invito non vanno indicati i nominativi degli altri soggetti invitati.
11. La nomina della Commissione viene effettuata nel rispetto degli artt.77 e 78 del Codice.
12. Le sedute di gara, siano esse svolte dal RUP che dal seggio di gara ovvero dalla commissione giudicatrice, devono essere tenute in forma pubblica, ad eccezione della fase di valutazione delle offerte tecniche, e le relative attività devono essere verbalizzate. Il possesso dei requisiti, autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura, è verificato secondo le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 36 d.lgs. 50/2016. La verifica è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà del RUP di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui all'art. 71 D.P.R. n. 445/2000.

Art. 11 - APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI ROTAZIONE.

1. Il principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti si applica alle categorie di opere e settore di servizi nelle quali la stazione appaltante opera limitazioni al numero di operatori economici selezionati.

2. Principio di rotazione

1. Nell'individuare i soggetti da invitare alle consultazioni per l'affidamento di forniture di beni, di servizi o di lavori ai sensi dell'art. 36, comma 2 del Codice, il Responsabile del procedimento applica il principio di rotazione, secondo le modalità specificate nei commi seguenti.

2. In caso di procedura di consultazione alla quale prendano parte operatori economici individuati in base ad un'indagine di mercato realizzata con le modalità previste dall'art. 36, comma 7 del Codice, il principio di rotazione si applica al solo soggetto risultato affidatario, stabilendosi per lo stesso l'impossibilità di partecipare ad altra procedura di consultazione per la medesima fornitura di beni o servizi o per i medesimi lavori per un periodo di tre mesi dall'affidamento.

3. Qualora, in particolari settori, il numero degli operatori economici in possesso dei requisiti sia talmente esiguo da determinare situazioni con meno di cinque soggetti invitabili alle procedure di consultazione, il Responsabile del procedimento può, in deroga a quanto previsto dal precedente comma 2, invitare anche soggetti già risultati affidatari, sempre che siano trascorsi almeno due mesi dall'affidamento.

3. Deroghe al principio di rotazione

1. Il Responsabile del procedimento può derogare all'applicazione del principio di rotazione a fronte di particolari caratteristiche o specificità di gestione del bene,

di esecuzione del servizio o del lavoro da acquisire, tali da richiedere la consultazione di operatori economici con esperienza specifica, anche se precedentemente affidatari di forniture di beni, di servizi o di lavori entro i termini previsti dal precedente art. 2.

4. Applicazione del principio di rotazione agli affidamenti diretti

1. L'Amministrazione applica il principio di rotazione alle procedure di affidamento diretto regolate dall'art. 36, comma 2, lett. a) del Codice per ogni affidamento il cui valore unitario sia pari o superiore a 5.000/10.000/20.000 euro.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, l'Amministrazione, al fine di assicurare l'efficienza della gestione delle acquisizioni, può affidare, in deroga al principio di rotazione:

a) più servizi o forniture di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 40.000 Euro;

b) più lavori di modesto importo ad uno stesso operatore economico sino a quando la sommatoria dei singoli affidamenti diretti raggiunga il valore di 40.000 Euro.

5. Nell'ambito di cui al comma precedente, il principio di rotazione si applica agli affidamenti rientranti nella stessa fascia di valore economico:

- *per servizi e forniture:*

1) *fino a 1.000 euro;*

2) *da 1.001 euro fino a 39.999 euro*

3) *da 40.000 euro fino a 220.999 euro*

- *per lavori:*

1) *fino a 5.000 euro*

2) *da 5.000 euro a 39.999 euro*

3) *da 40.000 euro a 149.999 euro*

4) *da 150.000 euro fino a 309.600 (classifica I incrementata di un quinto ex art.61, co.2 D.P.R. n.207/2010)*

5) *da 309.601 euro fino a 619.200 euro (classifica II incrementata di un quinto ai sensi del D.P.R. citato)*

6) *da 619.201 euro fino a 999.999 euro*

6. In ogni caso il rispetto del principio di rotazione degli affidamenti e degli inviti fa sì che l'affidamento o il rinvito al contraente uscente abbiano carattere eccezionale e richiedano un onere motivazionale più stringente ai sensi del paragrafo 3 comma 3.7 delle linee guida A.N.A.C. n. 4

7. Il principio di rotazione non si applica al gestore uscente se la procedura alla quale è invitato consegue a un avviso pubblico e gli operatori economici che hanno manifestato il loro interesse sono stati tutti invitati.

Art. 12 - INCARICHI AI LEGALI.

- 1.** Il Legale esterno da incaricare è individuato, a seconda della tipologia del contenzioso, valutando i preventivi di spesa pervenuti dai Professionisti, individuati nell'apposita sezione dell'elenco predisposto, dal Responsabile di Area a cui attiene lo specifico contenzioso, sulla base dei curriculum agli atti da cui si possano evincere le specifiche materie trattate, i cui nominativi, almeno tre, corredati da relazione a fondamento della richiesta di assistenza legale, devono essere trasmessi al Responsabile di Area a cui fa capo l'Ufficio Contratti per la richiesta dei preventivi ed il conseguente incarico.
- 2.** Il Legale a cui è stato richiesto il preventivo dovrà trasmettere anche apposita certificazione di non sussistenza di ipotesi di incompatibilità all'assunzione dello specifico incarico.
- 3.** Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con il Comune.
- 4.** Non possono essere conferiti, di norma, incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto dovrà essere adeguatamente motivato e sarà considerato quale incarico unico ai fini del compenso.

Art. 13 - STIPULA DEL CONTRATTO

- 1.** La stipula del contratto avviene ai sensi dell'art. 32, comma 14, del Codice.
- 2.** Ad esito della procedura negoziata, la stazione appaltante pubblica le informazioni relative alla procedura di gara, previste dalla normativa vigente, tra le quali gli esiti dell'indagine di mercato, comprensivo dell'elenco dei soggetti invitati.

Art. 14 - RINVIO DINAMICO

- 1.** Le disposizioni del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme di legge statali o regionali che dispongano con efficacia generale in modo diverso da quanto previsto dal regolamento medesimo o di eventuali ulteriori linee guida dell'A.N.A.C. che siano in contrasto con quanto nello stesso disposto.
- 2.** In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applicano le disposizioni sovraordinate.
- 3.** Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento si rimanda ai contenuti delle disposizioni in materia, in particolare al Codice dei Contratti, d.lgs 50/16 così come modificato dal d.lgs n.56 del 19 aprile 2017, alle Linee Guida dell'A.N.A.C., alle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza e a quanto previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Art. 15 - ENTRATA IN VIGORE – ABROGAZIONI – PUBBLICITA’

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della intervenuta esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. Sono abrogate le norme regolamentari che risultino comunque in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.
3. Il presente regolamento viene pubblicato nell’ambito della sezione “Amministrazione Trasparente” nella sottosezione “Disposizioni Generali”.